

DELIBERAZIONE 11 MAGGIO 2021

182/2021/S/EEL

IRROGAZIONE DI UNA SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA PER LA REALIZZAZIONE DI STRATEGIE DI PROGRAMMAZIONE NON DILIGENTI NELL'AMBITO DEL SERVIZIO DI DISPACCIAMENTO DELL'ENERGIA ELETTRICA

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE**

Nella 1157^a riunione del 11 maggio 2021

VISTI:

- la direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica;
- il regolamento (UE) 1227/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2011 concernente l'integrità e la trasparenza del mercato dell'energia all'ingrosso (di seguito: regolamento REMIT);
- la legge 24 novembre 1981, n. 689 (di seguito: legge 689/81);
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e s.m.i. (di seguito: legge 481/95), ed in particolare l'articolo 2, comma 20, lett. c);
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 e s.m.i.;
- l'articolo 11 *bis*, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35 e s.m.i., introdotto dalla legge di conversione 14 maggio 2005, n. 80;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 e s.m.i. (di seguito: decreto legislativo 93/11);
- la legge 30 ottobre 2014, n. 161 e s.m.i., ed in particolare l'articolo 22;
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 9 giugno 2006, 111/06, recante "Condizioni per l'erogazione del pubblico servizio del dispacciamento dell'energia elettrica sul territorio nazionale e per l'approvvigionamento delle relative risorse su base di merito economico, ai sensi degli articoli 3 e 5 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79" e s.m.i. (di seguito: deliberazione 111/06);
- la deliberazione dell'Autorità 5 agosto 2008, ARG/elt 115/08, recante il "Testo Integrato per il Monitoraggio del mercato elettrico all'ingrosso e del mercato per il servizio di dispacciamento" e s.m.i. (TIMM);
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 14 giugno 2012, 243/2012/E/com, recante "Adozione del nuovo regolamento per la disciplina dei procedimenti sanzionatori e delle modalità procedurali per la valutazione degli impegni" e s.m.i. (di seguito: Regolamento Sanzioni);

- la deliberazione dell’Autorità 29 ottobre 2014, 525/2014/R/eel (di seguito: deliberazione 525/2014/R/eel);
- la deliberazione dell’Autorità 24 giugno 2016, 342/2016/E/eel (di seguito: deliberazione 342/2016/E/eel);
- la deliberazione dell’Autorità 28 luglio 2016, 444/2016/R/eel (di seguito: deliberazione 444/2016/R/eel);
- la deliberazione dell’Autorità 4 agosto 2016, 459/2016/E/eel;
- la deliberazione dell’Autorità 28 dicembre 2016, 800/2016/R/eel;
- la deliberazione dell’Autorità 28 dicembre 2016, 813/2016/E/eel;
- la deliberazione dell’Autorità 24 marzo 2017, 177/2017/E/eel;
- la deliberazione dell’Autorità 24 marzo 2017, 186/2017/S/eel (di seguito: deliberazione 186/2017/S/eel);
- la deliberazione dell’Autorità 2 febbraio 2018, 57/2018/A e s.m.i..

FATTO:

1. Con note del 21 e 22 giugno 2016 (prot. Autorità, rispettivamente, 17692 del 22 giugno 2016 e 17834 del 23 giugno 2016) Terna - Rete elettrica nazionale S.p.A. (di seguito: Terna) ha comunicato all’Autorità un significativo incremento, rispetto ai mesi precedenti, dei corrispettivi di sbilanciamento dell’energia elettrica, dovuto a strategie di programmazione non diligente.
2. Pertanto, con deliberazione 342/2016/E/eel, l’Autorità ha avviato procedimenti individuali nei confronti di diversi utenti del servizio di dispacciamento, tra cui quello indicato nell’Allegato A al presente provvedimento (di seguito: anche Società), per l’adozione di provvedimenti prescrittivi e/o di regolazione asimmetrica, ai sensi dell’articolo 2, comma 20, lettera d), della legge 481/95 e dell’articolo 43, comma 5, del decreto legislativo 93/11, per contrastare condotte sui mercati all’ingrosso dell’energia e sul mercato per il servizio di dispacciamento (di seguito: MSD) suscettibili di compromettere la corretta interazione tra domanda e offerta.
3. Le risultanze istruttorie inviate alla Società (prot. Autorità 28102 del 6 ottobre 2016) evidenziavano un’attività di programmazione della stessa non coerente con i principi di diligenza, prudenza, perizia e previdenza di cui all’articolo 14, comma 6, della deliberazione 111/06, tuttavia senza conseguimento di vantaggi economici da parte della Società medesima. Pertanto, con deliberazione 813/2016/E/eel, l’Autorità ha:
 - i) archiviato, in ragione della mancanza di vantaggi economici, il procedimento avviato nei confronti di Soenergy con la deliberazione 342/2016/E/eel;
 - ii) conferito mandato al Direttore DSAI di valutare la sussistenza di presupposti per l’avvio di un procedimento sanzionatorio, nei confronti della Società, per violazione dell’articolo 14, comma 6, della deliberazione 111/06 e/o per l’integrazione delle fattispecie di cui all’articolo 5 del regolamento REMIT.
4. Sulla base dei dati acquisiti nell’ambito del predetto procedimento, il Direttore DSAI, con la deliberazione 186/2017/S/eel, ha avviato un procedimento sanzionatorio nei confronti della Società per accertare la violazione dell’articolo 14, comma 6, della deliberazione 111/06. L’illegittimità delle condotte contestate risultava:

- i) dalla dimensione dell'errore di sbilanciamento: era emersa un'incidenza degli sbilanciamenti effettivi rispetto ai prelievi effettivi delle unità di consumo nella titolarità della Società, oggetto di analisi nel menzionato procedimento, superiore alla *performance* del settore (pari al 30%) di cui al punto 2 della deliberazione 444/2016/R/eel
- ii) dalla sistematicità: tali condotte si erano protratte per un considerevole lasso temporale, cioè tra gennaio 2015 e luglio 2016;

il tutto meglio precisato nell'Allegato A alla citata deliberazione 186/2017/S/eel.

La deliberazione 186/2017/S/eel ha invece escluso la configurabilità di tali condotte come potenzialmente manipolative ai sensi dell'articolo 5 del regolamento REMIT, in quanto ha dato atto che esse, a livello del singolo utente del dispacciamento, non risultano avere alterato i prezzi di mercato.

5. Nel corso dell'istruttoria la Società ha presentato le proprie osservazioni con nota del 15 giugno 2017, acquisita con prot. Autorità 20940 del 16 giugno 2017 (di seguito: nota del 16 giugno 2017), richiedendo l'archiviazione del procedimento.
6. Con nota del 16 febbraio 2021 (prot. Autorità 6894) il Responsabile del procedimento ha comunicato le risultanze istruttorie.
7. In fase decisoria la Società non ha depositato documentazione difensiva.

VALUTAZIONE GIURIDICA:

Contesto normativo

8. Essenziale per la sicurezza del sistema elettrico nazionale è l'equilibrio tra l'energia immessa e quella prelevata (cosiddetto "bilanciamento"). Segnatamente, è compito di Terna, nella sua qualità di gestore della rete di trasmissione nazionale, garantire tale equilibrio, compensando immissioni e prelievi effettivi. Non disponendo però – in ragione della separazione tra attività di gestione della rete e attività di produzione e vendita – di impianti di produzione per variare in tempo reale i flussi di energia, in entrata e in uscita, Terna necessita, al predetto fine, della cooperazione degli utenti del dispacciamento. Questi ultimi, inclusi i titolari delle unità non abilitate a presentare offerte sul MSD, proprio per minimizzare lo sbilanciamento della rete assumono l'impegno vincolante di immettere/prelevare in/dalla rete, in ciascun punto di dispacciamento per unità di produzione/consumo nella loro responsabilità, la quantità di energia elettrica corrispondente al programma vincolante modificato e corretto di immissione/prelievo relativo al medesimo punto (articolo 14, commi 1 e 3, della deliberazione 111/06). Il comma 6 del medesimo articolo precisa che gli utenti del dispacciamento sono tenuti a definire programmi che utilizzino "*le migliori stime dei quantitativi di energia elettrica (...), in conformità ai principi di diligenza, prudenza, perizia e previdenza*". La "*definizione di programmi di immissione e prelievo secondo i suddetti principi costituisce una norma di comportamento di rilevante importanza per ciascun utente*" del dispacciamento (deliberazione 525/2014/R/eel).

9. A livello di *settlement*, nell'ambito del singolo contratto di dispacciamento, l'energia elettrica che l'utente immette/preleva in eccesso rispetto al programma vincolante è considerata (rispettivamente) acquistata/venduta da Terna (articolo 14, commi 2 e 4, della deliberazione 111/06) e valorizzata a un prezzo che dovrebbe essere idoneo a ribaltare, sull'utente che ha sbilanciato, i costi sostenuti da Terna per mantenere in equilibrio il sistema. Lo stesso vale per l'energia elettrica immessa/prelevata in difetto. I proventi e gli oneri maturati dal sistema per effetto dell'applicazione dei corrispettivi di sbilanciamento effettivo (e dei corrispettivi di non arbitraggio) concorrono alla determinazione del corrispettivo per l'approvvigionamento delle risorse per il servizio di dispacciamento di cui all'articolo 44 della deliberazione 111/06; un corrispettivo che, in ultima analisi, viene posto a carico della totalità dei clienti finali (di seguito: corrispettivo *uplift*). Lo sbilanciamento, infatti, non incide solo sulla posizione economica dell'utente del dispacciamento che ha messo in atto tale strategia, ma può comportare oneri, anche ingenti, a carico del sistema elettrico e quindi della totalità della clientela finale.
10. Del resto, l'obbligo di diligenza degli utenti del dispacciamento costituisce una declinazione dei canoni di correttezza e buona fede oggettiva nel rispetto dei quali l'utente deve cooperare con Terna nella richiamata programmazione che lo stesso gestore della rete monitora segnalandone all'Autorità "*significativi e reiterati scostamenti*" (articolo 14, comma 7, della deliberazione 111/06).
11. Con deliberazione 444/2016/R/eel l'Autorità, ad esito del richiamato monitoraggio e per agevolare la rilevazione di eventuali violazioni del predetto obbligo di programmazione diligente, ha stabilito che Terna segnali all'Autorità gli utenti del dispacciamento in prelievo che siano incorsi in almeno un mese e in una zona di mercato in sbilanciamenti effettivi superiori al 30% (punto 2 del deliberato).

Argomentazioni della società

12. Nella citata nota del 16 giugno 2017 la Società svolge le proprie argomentazioni a supporto della richiesta di archiviazione del presente procedimento, da un lato, deducendo l'esiguità del vantaggio economico conseguito dagli sbilanciamenti contestati e, dall'altro, assumendo l'estrema difficoltà di programmare con valori diversi da zero su base oraria volumi di prelievo assai modesti come quelli in questione. Ciò in quanto nella piattaforma IPEX (*Italian Power Exchange*, la piattaforma telematica in cui avvengono le transazioni della Borsa elettrica italiana), è adottata l'unità del MWh con arrotondamento non oltre la terza cifra decimale e il valore di prelievo orario medio della società nella zona Sardegna è risultato pari 0,000348 MWh nell'anno 2015 e pari a 0,000783 MWh nei primi cinque mesi dell'anno 2016.

Valutazione delle argomentazioni della società

13. Le argomentazioni svolte dalla Società non sono idonee ad escluderne la responsabilità per l'illecito ascritto. La circostanza dell'esiguità dei vantaggi

economici conseguiti è già stata rilevata dall’Autorità sia nella deliberazione 186/2017/S/eel di avvio del presente procedimento, sia nella precedente deliberazione 813/2016/E/eel di archiviazione del procedimento avviato con deliberazione 342/2016/E/eel. Nella citata deliberazione 813/2016/E/eel si è, tuttavia, altresì affermato che gli utenti di cui all’Allegato B alla medesima deliberazione - tra i quali la Società – pur non avendo conseguito un beneficio economico, risultano aver realizzato una strategia di programmazione non diligente. Inoltre, con deliberazione 444/2016/R/eel l’Autorità, ad esito del summenzionato monitoraggio ed al fine di rilevare più agevolmente eventuali violazioni del predetto obbligo di programmazione diligente ha, tra l’altro, riconosciuto che per gli sbilanciamenti aggregati mensili degli utenti del dispacciamento in prelievo il livello medio di prestazione è pari al 30% (punto 2 del deliberato). Livello che la Società ha inconfutabilmente superato.

14. Certamente corretta è, in linea generale, l’altra circostanza dedotta dalla Società (legata alla programmazione dei dati orari inferiori alla taglia minima ammessa sulla piattaforma IPEX), in quanto derivante dall’articolo 5 del Testo integrato della Disciplina del Mercato Elettrico. Tuttavia la Società avrebbe comunque dovuto adottare una programmazione il più possibile coerente con i propri consumi attesi. Nel caso in questione, quindi, la Società avrebbe ben potuto concentrare i propri acquisti nelle ore in cui si presupponevano prelievi superiori a 0,5 kWh (in quanto per effetto degli arrotondamenti, ciò avrebbe comportato l’attribuzione a consuntivo di un prelievo di 1 kWh=0,001 MWh). Prova ne sia che tale condotta risulta in effetti adottata dalla Società (cfr. Tabella 1, dell’Allegato 1 alla comunicazione delle risultanze istruttorie del procedimento per l’adozione di provvedimenti prescrittivi, prot. Autorità 28102 del 6 ottobre 2016) nei mesi di giugno 2016, dove si sono registrati sbilanciamenti effettivi nulli (ad evidenza di un programma vincolante di prelievo esattamente pari all’energia prelevata, ovviamente al netto degli arrotondamenti), e luglio 2016, dove lo sbilanciamento effettivo è risultato inferiore al 10% (a testimonianza di un programma vincolante in prelievo prossimo al profilo di prelievo effettivo). Un approccio prudentiale avrebbe quindi potuto comportare dei prelievi attesi nulli in alcune ore del mese e dei prelievi di qualche kWh in altre ore del mese, e non un profilo atteso nullo in tutto il mese, come invece quello programmato dalla Società tramite i propri acquisti sui mercati dell’energia.
15. Come esposto in fatto, la Società risulta aver riportato sbilanciamenti medi mensili superiori alla predetta *performance* di settore. Segnatamente, come evidenziato nelle risultanze istruttorie, le contestazioni riguardano la zona Sardegna nel periodo da gennaio 2015 a maggio 2016: in tale periodo la Società ha sempre presentato un programma di prelievo pari a zero, pur in presenza di prelievi effettivi non nulli.

QUANTIFICAZIONE DELLA SANZIONE:

16. L’articolo 11 della legge 689/81 prevede che la quantificazione della sanzione sia compiuta in applicazione dei seguenti criteri:
 - a) gravità della violazione;

- b) opera svolta dall'agente per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione;
- c) personalità dell'agente;
- d) condizioni economiche dell'agente.

L'Autorità applica i criteri di cui al sopra citato articolo 11, alla luce di quanto previsto dagli articoli 24 e ss. del Regolamento Sanzioni.

17. Sotto il profilo della *gravità della violazione* la Società non ha rispettato disposizioni funzionali a mantenere l'equilibrio e della sicurezza del sistema elettrico nazionale. Ed infatti, come specificato nelle risultanze istruttorie, per ridurre eventuali squilibri del sistema – i cui costi sono sostenuti dalla totalità dei clienti finali attraverso il c.d. corrispettivo *uplift* – gli utenti del dispacciamento devono effettuare programmi, nella stima dei quantitativi di energia elettrica in immissione e prelievo, conformi ai principi di diligenza, prudenza, perizia e previdenza.
Più specificamente, ai fini della valutazione della gravità della violazione, si tiene conto di quanto evidenziato al successivo punto 18.
18. Ai sensi dell'articolo 26, comma 1, lettera d) del Regolamento Sanzioni, rileva la circostanza che la Società, a differenza della maggior parte dei destinatari della deliberazione 342/2016/E/eel, non abbia conseguito indebiti vantaggi economici per effetto della condotta contestata.
19. In merito ai criteri dell'*opera svolta dall'agente per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze* non risultano circostanze rilevanti.
20. Sotto il profilo della *personalità dell'agente*, la Società è già stata sanzionata con deliberazione VIS 158/10 per violazioni in materia di fatturazione del servizio di fornitura del gas naturale. Rileva, quindi, la disposizione di cui all'art. 27, comma 3, lettera b) del Regolamento Sanzioni.
21. Per quanto attiene alle *condizioni economiche* dell'agente, si rileva che il fatturato conseguito dalla Società nell'anno 2016 è pari a circa euro 167.000.000,00.
22. Gli elementi sopra evidenziati consentono, pertanto, di determinare la sanzione nella misura di euro 3.000,00 (tremila/00)

DELIBERA

1. di accertare la violazione da parte dell'utente del dispacciamento dell'energia elettrica titolare di unità di consumo indicato nell'Allegato A al presente provvedimento di cui forma parte integrante e sostanziale, nei termini di cui in motivazione, dell'articolo 14, comma 6, della deliberazione 111/06;
2. di irrogare all'utente del dispacciamento di cui all'Allegato A, ai sensi dell'articolo 2 comma 20, lettera c) della legge 481/95, una sanzione amministrativa pecuniaria pari a euro 3.000,00 (tremila/00);
3. di ordinare all'utente del dispacciamento di cui all'Allegato A di pagare la sanzione irrogata entro il termine di 30 giorni dalla data di notifica del presente provvedimento, con versamento diretto al concessionario del servizio di riscossione, oppure mediante

- delega ad una banca o alle Poste Italiane S.p.A. presentando il modello “F23” (recante codice ente QAE e codice tributo “787T”), come previsto dal decreto legislativo 237/1997;
4. di avvisare che, decorso il termine di cui al precedente punto 3, per il periodo di ritardo inferiore ad un semestre, devono essere corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso legale a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino alla data del pagamento (codice tributo “788T”); in caso di ulteriore ritardo nell’adempimento, saranno applicate le maggiorazioni di cui all’articolo 27, comma 6, della legge 689/81 (codice tributo “789T”);
 5. di ordinare all’utente del dispacciamento di cui all’Allegato A di comunicare all’Autorità l’avvenuto pagamento della sanzione amministrativa irrogata mediante l’invio di copia del documento attestante il versamento effettuato via mail all’indirizzo protocollo@pec.arera.it, entro 5 giorni dalla sua effettuazione;
 6. di notificare il presente provvedimento al soggetto di cui all’Allegato A mediante pec all’indirizzo ivi indicato, nonchè di pubblicarlo sul sito internet dell’Autorità www.arera.it ad eccezione dell’Allegato A.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso innanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia, sede di Milano, entro il termine di 60 giorni dalla data di notifica dello stesso, oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro il termine di 120 giorni.

11 maggio 2021

IL PRESIDENTE

Stefano Besseghini